



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2014**

n. 667

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il **28 MAG 2014** N. 1158 e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al **- 7 GIU 2014**.
Li **28 MAG 2014**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA 1^

DETERMINAZIONE

n. **111** del **13/05/2014**

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo n. 2130/13 Condominio di Via Bachelet 4,6,8
c/Comune di Castellaneta. Esecuzione nelle more
dell'adempimento ex art. 194 comma 1, lett. a), T.U.O.E.L. d.lgs.
n. 267/00

In data 13/05/2014, nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott. Giovanni Sicuro

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/11/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013 - 2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 163, comma 3, TUEL d.lgs. n. 267/00, in base al quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

VISTI:

- il Decreto 19 dicembre 2013 che ha differito il termine di approvazione del bilancio 2014 al 28

febbraio 2014;

- il Decreto del 13/02/2014 del Ministro dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;
- il decreto del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014.

RILEVATO che:

- con ricorso per decreto ingiuntivo il Condominio di Via Bachelet 4-6-8 e Via maritano n. 6 notificato n data 13/01/2014, assunto al protocollo generale in pari data al n. 803, è stato richiesto al Giudice di Pace di Taranto di ingiungere, con decreto provvisoriamente esecutivo ex art. 642, II comma, a questo Ente il pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.166,45 oltre interessi dalla data di messa in mora sino all'effettivo soddisfo, oltre spese della procedura monitoria;
- dal medesimo atto giudiziario si evince che il giudice ha accordato il D.I. così come richiesto, senza provvisoria esecuzione, determinando, altresì, la somma di € 480,00 (di cui € 55,00 per esborsi sino ad ora sostenuti ed € 425,00 per competenze), oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, da liquidarsi al medesimo ricorrente, per le spese legali.

EVIDENZIATO che:

- il Decreto ingiuntivo è stato richiesto ed accordato per oneri condominiali – per lo più relativi alla provvista di acqua – relativi all'immobile di proprietà di questo Ente concesso in locazione al Ministero dell'Interno per adibirlo a Caserma Carabinieri, giusto contratto di locazione n. 19 del 23/07/1996 sottoscritto tra il Ministero in indirizzo ed il sig. Casino Michele, precedente proprietario dell'immobile, rinnovato alle scadenze;
- dall'esame di tale contratto si evince – art. 6 – 2° cpv. che *“La fornitura dell'acqua potabile è a carico del conduttore.”*, per cui il debitore dovrebbe essere il Ministero dell'Interno e non certo questo Ente. Non si comprende, peraltro, per quale motivo l'Amministratore del Condominio non abbia richiesto il pagamento direttamente al conduttore.
- Con nota prot. n. 1411 in data 16/01/2014 questo Ente ha inoltrato richiesta al Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura di Taranto, apposita comunicazione, al fine di conseguire il pagamento delle somme di cui a decreto ingiuntivo;
- che la Prefettura di Taranto con nota in data 26/02/2014, prot. n. 4885, indirizzata anche alla Caserma carabinieri di Castellaneta, ha chiesto a quest'ultima, tutta la documentazione – *fatture commerciali, emesse dall'A.Q.P., unitamente alle attestazioni di rito, comprovanti l'effettivo consumo, limitatamente agli uffici ed agli alloggi collettivi di servizio, riservati ai militari accasermati;*
- con nota in data 17/03/2014 il Comando della Stazione C.C. di Castellaneta, in risposta alla predetta nota, riferiva alla Prefettura di non essere in grado di evadere la richiesta, *perché non ha mai ricevuto tale documento nemmeno dal Comune che è proprietario dello stabile adibito a Caserma.*

CONSIDERATO che, in assenza di relazioni in merito precise e concordanti da parte degli Uffici ed Enti interessati, non è stato possibile opporre alcuna prova scritta al Decreto Ingiuntivo per cui non è stata proposta opposizione allo stesso, atteso che la stessa non poteva essere supportata da prove scritte ed avrebbe certamente comportato un aggravio di spesa, anche solo per la parcella del legale a incaricarsi.

EVIDENZIATO che:

- detto decreto ingiuntivo, non opposto, come già prima riportato, è divenuto definitivo, per cui necessità procedere alla liquidazione delle somme dovute a titolo di oneri condominiali oltre le spese legali;
- che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, l. 30/1997, di conversione del d.l. 669/1996, così come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), L. n. 388/2000, le Amministrazioni pubbliche (tra cui gli enti locali) completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atti di precetto;
- che l'Osservatorio Finanza e contabilità enti locali ha precisato nel Principio Contabile n. 2/101 e ss. che:

- *Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso (A rafforzare tale interpretazione anche il parere Campania 22/09).*
- *Nel caso di sentenza esecutiva, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente. Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo;*
- che, quanto alle connotazioni dei debiti fuori bilancio di cui alla lett. a) dell'art. 194 – la Deliberazione n. 20/2007/G della Sezione regionale del controllo per l'Emilia-Romagna, nella quale si legge che “Con particolare riferimento alla fattispecie che qui interessa (debito sorto da sentenza esecutiva), occorre precisare che, per tale peculiare ipotesi, la valenza della delibera consiliare ex art. 194 T.U.E.L. non è quella di riconoscere la legittimità di una obbligazione, la cui validità è stata oggetto di delibazione in sede giudiziaria, quanto una funzione giuscontabilistica, individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio (mediante l'individuazione delle risorse necessarie a finanziare il debito) ed anche garantista, consistente nell' “accertamento di chi sia responsabile della formazione della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori della ordinaria contabilità dell'ente” (Delibera 1/ 2007 Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia). Deve, altresì, aggiungersi che, in ogni caso, dal riconoscimento di legittimità discende l'obbligo, per l'ente pubblico, di contabilizzazione e di quantificazione finanziaria del debito riconosciuto, in virtù dei principi di universalità, veridicità ed attendibilità del bilancio;

DATO ATTO che non è ancora decorso del termine anzidetto di 120 giorni accordato dalla legge per disporre l'esecuzione della sentenza;

RAVVISATA la necessità di procedere all'impegno ed alla liquidazione della spesa necessaria, anche al fine di evitare ulteriori atti esecutivi che comporterebbero ulteriori esborsi;

RITENUTO di procedere con atto gestionale al pagamento delle somme liquidate in sentenza, onde prevenire aggravii di spesa a carico del bilancio comunale;

VISTI:

- il d. lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore AA.GG. n. 30 del 31/03/2014

D E T E R M I N A

- a) disporre, per tutte le motivazioni riporta in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte, la liquidazione della complessiva somma di € 2.166,45 in favore dell'amministrazione Condominio di Via Bachelet n. 4/6/8 e Via Maritano n. 6, in favore dell'amministratore pro tempore sig. Vito Prenna, Via S. Francesco n. 29 ;
- b) disporre, altresì, la liquidazione della complessiva somma di € 594,24 (di cui € 425,00 per spese e competenze del Giudizio, € 17,00 per C.A.P., € 97,24 per I.V.A. ed € 55,00 per spese) in favore del medesimo condominio per spese legali dovute all'Avv. Mimì Cassano,
- c) Imputare la somma predetta al cap. 3 intervento 1010208 del bilancio 2014, in corso di formazione.
- d) Inoltare copia del presente atto alla Prefettura di Taranto, in uno con la documentazione relativa agli oneri condominiali in possesso dell'U.T.C. Patrimonio, per il dovuto rimborso.
- e) Trasmettere copia del presente atto al Presidente del Consiglio Comunale ed al Collegio dei Revisori dei Conti, ciascuno per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istruttore del Provvedimento

Timbro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 28 MAG. 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)



VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, _____

Il Capo Area/resp. proc.

